

ECCO LE MOTIVAZIONI

Tutta colpa di una dimenticanza

Manca il parere del Cnpi. E i docenti trasferiti fanno ricorso

DI ANTIMO DI GERONIMO

La riduzione di ore di lezione prevista dalla seconda alla quarta classe degli istituti tecnici dal 1° settembre resterà in stand by. Il ministero dell'istruzione ha bruciato le tappe nell'emanazione dei provvedimenti relativi alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'anno scolastico 2010/2011 ed ha ommesso di acquisire il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi). E siccome questo adempimento è obbligatorio, il

Tar del Lazio ha sospeso le disposizioni sul taglio delle ore fino a quando il parere non sarà acquisito. La decisione è stata assunta con un'ordinanza depositata il 20 luglio scorso (3363, terza sezione bis) e contribuisce a rendere ancora più incerto il quadro della gestione dei docenti soprannumerari delle scuole superiori, già gravata dagli effetti della riforma e dall'aumento esponenziale dei perdenti posto.

Il taglio delle ore nelle classi intermedie dei tecnici, infatti, è stato già apportato e,

dunque, se l'ordinanza venisse attuata senza indugio, così come prevede la legge, l'amministrazione dovrebbe rifare gli organici, restituendo le cattedre ai docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio. Ma è più probabile che l'amministrazione si astenga dal darvi attuazione, attendendo gli esiti della probabile impugnazione dell'ordinanza davanti al Consiglio di stato. Rimandando gli eventuali provvedimenti ad esito della decisione dei giudici di II grado e nel frattempo proceda con la richiesta del parere al Cnpi.

Si tratta peraltro, di un parere non vincolante, ma siccome è obbligatorio, se non viene richiesto e acquisito (salvo scadenza dei termini) il procedimento risulta viziato e ciò rende annullabile il provvedimento finale. In altre parole: l'amministrazione può non tenere conto del parere, ma deve acquisirlo comunque altrimenti il decreto non è valido. Quanto ai provvedimenti sospesi, si tratta della circolare sull'organico di diritto (37/2010), che anticipa gli effetti di un decreto il cui iter di formazione non è ancora terminato.

Va segnalata, inoltre, l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il

quale «la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari, posto che l'intera procedura si giova dell'efficacia sanante della normativa sopravvenuta (Tar Veneto 480 e 1990/2010)».

Resta il fatto però che si tratta di pronunce di giudici di I grado e, dunque, l'ultima parola spetterà comunque al Consiglio di stato. Nel frattempo, siccome i provvedimenti del Tar sono immediatamente esecutivi, i docenti trasferiti d'ufficio per effetto della riduzione di ore nelle seconde, terze e quarte classi dei tecnici, potranno adire il giudice del lavoro con procedimenti d'urgenza per essere reintegrati nelle sedi di precedente titolarità. Fermo restando che, per esperire l'azione giudiziale, è necessario che gli interessati siano in grado di dimostrare che non sarebbero stati trasferiti d'ufficio, se l'organico fosse stato elaborato applicando le vecchie norme.

La materia, infatti, rientra nella sfera di cognizione del giudice del lavoro, ma anche in quella sede gli interessati potranno far valere la sospensione già attuata dal Tar. Infatti, mentre per gli organici in via generale il giudice munito di giurisdizione è quello amministrativo, per la lesione dei diritti soggettivi dei singoli docenti la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

— Riproduzione riservata —

